

ENERGIA – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: T.A.R. Puglia - Bari, Sezione Seconda, Ordinanza 17 settembre 2025, n. 1075

Giustizia Amministrativa – Processo Amministrativo -energia – Impianto eolico – Parere negativo della Commissione Tecnica VIA - PNRR-PNIEC del MASE – Impugnazione –Rito speciale ex art. 119 c.p.a. -Inapplicabilità -Ragioni.

La controversia - che concerne la domanda di annullamento di un parere reso dalla Commissione Tecnica VIA - PNRR-PNIEC del MASE, recante il giudizio di non compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico – [...] sembra non appartenere al catalogo di quelle assoggettate al rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Peridot Solar Green s.r.l., del Comune di Foggia, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Commissione Tecnica, del Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale Di e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che

-la controversia- che concerne la domanda di annullamento di un parere reso dalla Commissione Tecnica VIA - PNRR-PNIEC del MASE, recante il giudizio di non compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico - in disparte la stessa ammissibilità dell'azione caducatoria, sembra non appartenere al catalogo di quelle assoggettate al rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo;

- in particolare, la controversia sopra citata non sembra riconducibile alla previsione di cui al comma 1, lett. c-bis del menzionato art. 119 - che concerne “*i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*” - non venendo in rilievo l'esercizio di poteri speciali;

- non sembra nemmeno applicabile la disposizione di cui all'articolo 119, comma 1, lettera l), che fa riferimento alle: “*controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di*

importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, dal momento che gli impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 sono solo quelli alimentati da fonti convenzionali, e non già da energie rinnovabili, come nel caso di un impianto eolico;

- la circostanza che il progetto di impianto eolico sia finanziato con risorse economiche derivanti dal PNRR non sembra determinante per includere la controversia in esame tra quelle sottoposte a rito abbreviato con dimidiazione dei termini, data la natura derogatoria dell’articolo 119 del codice del processo amministrativo e la tassatività dell’elenco di controversie ivi contenuto;

- appare pertanto necessario differire la trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, al fine di garantire il contraddittorio pieno ed effettivo tra le parti in causa, così come prospettato dalla difesa erariale nel corso dell’odierna camera di consiglio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) rinvia alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza in ordine all’esatto catalogazione del rito relativo all’odierno ricorso.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Danilo Cortellessa, Referendario